

ORIGINALE



COMUNE DI GERGEI **PROVINCIA SUD SARDEGNA**
Via Marconi, 65 - CAP 08030 - Tel. (0782) 808085, 808923 - C. F. 81000230912 - P. I. 00750200917
PEC: comune.ergei@legalmail.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 4 DEL 29-04-2022

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL POSIZIONAMENTO NELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI PER LA DEFINIZIONE DEGLI STANDARD QUALITATIVI CONTRATTUALI E TECNICI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SECONDO IL TQRIF ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022.

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile alle ore 18:08, alla Prima convocazione Straordinaria partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Zedda Rossano	P	Piga Mario	P
Carta Olindo	P	Pisanu Alessandra	P
Cau Simone	P	Manis Gian Franco	A
Corda Alberto	A	Deidda Antonello	A
Dessì Mauro	P	Planta Sonia	P
Murru Cristiana	P	Brughitta Andrea	P
Passon Isabella	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Copersino Serena.

Assume la presidenza Zedda Rossano in qualità di Sindaco, il quale constatato legale il numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge 481/95 affida all'Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- in particolare, l'articolo 2, comma 12, lett. h), della citata legge 481/95 dispone che l'Autorità *"emanare le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente"*;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione"*, ha trasferito all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, precisando che tali funzioni *"vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481"*;

- la predetta disposizione, in particolare, espressamente contempla tra le funzioni dell'Autorità, tra l'altro, la *“definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori”* (lett. b), nonché la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza”* (lett. c);
- con la deliberazione 226/2018/R/RIF, l'Autorità ha disposto l'avvio di un procedimento per la regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati (di seguito anche: RU), in coerenza con le sopramenzionate disposizioni della legge 205/17 nonché della legge 481/95;
- con la deliberazione 444/2019/R/RIF e il relativo Allegato A recante il *“Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani”* (di seguito: TITR) l'Autorità ha definito i contenuti informativi minimi obbligatori ed omogenei su tutto il territorio nazionale che devono essere garantiti dai gestori all'utente del servizio;

VISTA la Delibera n. 15 del 18 gennaio 2022, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di approvazione del Testo unico per la regolazione della Qualità del servizio dei Rifiuti urbani (c.d. TQRIF), quale allegato A alla delibera medesima;

PRESO ATTO che, con il TQRIF, l'Autorità ha introdotto:

- un set di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale;
- indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;
- meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle *performance* conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto avvenuto in altri settori regolati, l'adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;
- obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all'Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica degli standard coerentemente con lo schema regolatorio di riferimento della gestione;
- l'obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, di adozione di un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall'Ente Territorialmente Competente (ETC);

CONSIDERATO che sono tenuti al rispetto delle disposizioni del TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali: l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti; raccolta e trasporto; nonché spazzamento e lavaggio strade, ognuno per la propria competenza gestionale, in caso di gestione di distinti soggetti e non di unico gestore;

CONSIDERATO che con la citata delibera l'Autorità ha previsto l'introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, differenziati per quattro schemi regolatori, che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono;

VISTO l'obbligo per l'*Ente Territorialmente Competente* di determinare, entro i termini di legge, *“gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella*

matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”, ai sensi dell’art. 3.1 del TQRIF;

ATTESO che l’art. 1.1 del TQRIF definisce l’Ente Territorialmente Competente come «L’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

RILEVATO che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l’intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

PRESO ATTO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell’Ente di Governo dell’ATO come programmato nel Piano suddetto;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 683, della L. 147/2013: “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*”;

CONSIDERATO che il Comune è, pertanto, soggetto a svolgere le funzioni di Ente Territorialmente Competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l’effettiva operatività dell’Ente di Governo come sopra delineato;

RICHIAMATO l’art. 28.3 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, di istituzione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), il quale dispone, per le attività di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato dei rifiuti urbani, e, in generale, per tutte le attività di competenza del ETC, “*Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione [...] può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli*”;

PRESO ATTO che l’ufficio proponente la presente delibera è stato individuato come unità organizzativa interna dotata dei migliori profili di terzietà rispetto a tutti i Gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani e, più in particolare, rispetto all’area di appartenenza dell’Ufficio Tributi, che è gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, assumendo le funzioni di ente territorialmente competente nelle more della procedura di validazione da perfezionarsi con approvazione del competente Consiglio Comunale, anche ai fini degli adeguamenti normativi imposti dal TQRIF;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/rif emanata in data 3 agosto 2021 dall’Autorità, con la quale è stato determinato il Metodo Tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario quadriennale;

RILEVATO, altresì, che la scelta di posizionamento della gestione secondo l'obbligo di cui all'art. 3.1 del TQRIF può avere un impatto con riferimento alla quantificazione dei costi CQexp ammessi a copertura tariffaria individuati con MTR-2, ai fini della copertura degli specifici investimenti in ottemperanza agli adempimenti dei gestori per l'adeguamento agli standard di qualità contrattuale e tecnica determinati dal TQRIF;

VALUTATO il livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e nella Carta della qualità vigente che, tuttavia, non comprende tutti i servizi del ciclo integrato dei rifiuti e considerata la complessità di tempestivo adeguamento richiesto dall'Autorità con la ancor più stringente necessità di definirne il perimetro di costi entro stringenti termini di legge per l'intero periodo regolatorio determinato dal MTR-2, vale a dire fino al 2025;

CONSIDERATE le potenziali criticità insite negli adeguamenti richiesti dagli schemi con livelli più avanzati, in special modo osservando che il testo è stato reso disponibile soltanto in data 21 gennaio e l'eventuale adeguamento dei contratti di servizio andrebbe in contrasto con la scadenza prevista per la predisposizione del PEF unitario 2022-2025;

RITENUTO per tutti i motivi sopra esposti di voler provvedere ad introdurre il sistema regolatorio con gradualità, proponendo come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema di tipo I - "livello qualitativo minimo";

DATO ATTO che, per le gestioni ricomprese nello Schema I, non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità (art. 58.2 TQRIF) mentre sono vincolanti gli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 dell'Appendice I allegata al TQRIF;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO CHE:

- con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- l'art. 38, comma 5-sexiesdecies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;
- al contempo, con l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che *"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **DI DETERMINARE** gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il Comune secondo lo ***Schema I “livello qualitativo minimo”*** di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
2. **DI DARE ATTO** ai conseguenti adempimenti riguardanti i Gestori coinvolti nel servizio integrato dei rifiuti urbani, ai fini dei rispettivi adeguamenti conformemente alle disposizioni al TQRIF, da finalizzarsi nella redazione di nuova Carta Qualità del Servizio, ciascuno per la propria attività gestita, per l'elaborazione di un'unica Carta Qualità del Servizio integrato dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 5 del TQRIF;
3. **DI DARE MANDATO** all'unità organizzativa individuata come idonea allo svolgimento delle mansioni di ente territorialmente competente per i rispettivi adempimenti.

Infine, stante l'urgenza,

DELIBERA

la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco
Zedda Rossano**

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Copersino Serena**

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs N° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:

-x- E' stata affissa su conforme dichiarazione del messo comunale, all'albo pretorio comunale il giorno 02-05-22 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;

-x- E' stata comunicata in data 02-05-22 ai capigruppo consiliari (art. 125 del D. Lgs 267/2000);

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Copersino Serena**